





ALLEGATO F

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA PERIODICA DI GAS TECNICI, MISCELE E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE ALLE RETI E AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE (CIG n. 8031803582).

tra

ARPAV

е

- la società/RTI/Consorzio

Premessa	4
Art. 1 – Norme regolatrici	4
Art. 2 – Oggetto	5
Art. 3 – Durata del Contratto	5
Art. 4 – Importo contrattuale	5
Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	6
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Art. 7 – Obblighi di riservatezza	7
Art. 8 - Trattamento dei dati personali	7
Art. 9 – Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva	8
Art.10 – Clausola di revisione del prezzo	8
Art. 11 – Sopravvenuta attivazione Convenzione	9
Art. 12 – Subappalto e sub-contratti	9
Art. 13 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 14 – Garanzia definitiva	11
Art. 15 – Recesso	12
Art. 16 – Recesso per giusta causa	12
Art. 17 – Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito	12
Art. 18 – Penali	12
Art. 19 – Risoluzione per inadempimento	13
Art. 20 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali	13
Art. 21 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare	13
Art. 22 – Quinto d'obbligo e Varianti	14
Art. 23 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico	14
Art. 24 – Verifica di conformità	15
Art. 25 – Fatturazione e pagamenti	15

Art. 26 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore	16
Art. 27 – Elezioni di domicilio	17
Art. 28 – Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenza	17
Art. 29 – Brevetti industriali e diritti d'autore	18
Art. 30 – Codice di comportamento	18
Art. 31 – Foro di competenza	18
Art. 32 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali	18
Art. 33 – Rinvio	19

Premesso che:

1. con Decreto del Commissario Straordinario n. 294 del 11/09/2019, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito ARPAV) ha indetto, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), una procedura aperta per l'affidamento della fornitura periodica di gas tecnici, miscele e connessi servizi di manutenzione delle reti e degli impianti di distribuzione, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del Codice;

2.	il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea
	, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n Serie Speciale del
	//2019, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel sito dell'ARPAV in
	data//2019, nei quotidiani,,ein data
	//2019;
3.	con verbale n del//20 il seggio di gara ha definito la graduatoria provvisoria della
	procedura di gara;
4.	con Delibera del Direttore Generale n del, è stata approvata la graduatoria
	provvisoria e aggiudicato definitivamente l'appalto in favore di;
5	la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice:

- 5. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
- 6. ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, sono stati effettuati in capo all'Appaltatore, con esito favorevole, tutti gli accertamenti di legge ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale prescritti;
- 7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 c.9 del Codice;
- 8. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse prestazioni da eseguire e per la formulazione dell'offerta;
- 9. l'Appaltatore ha presentato garanzia definitiva e i documenti necessari al perfezionamento della pratica contrattuale che anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse al contratto, l'Offerta economica, il Capitolato tecnico e tutti gli atti e i documenti richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti da ARPAV prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate da ARPAV.

ARPAV provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura periodica di gas tecnici e miscele necessari ai Dipartimenti e ai Laboratori dell'ARPAV ed annessi servizi di manutenzione delle reti e degli impianti di distribuzione.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato tecnico.

Art. 3 - Durata del Contratto

La fornitura di cui all'art. 2 ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data indicata nel presente contratto ovvero dal __/__/2020.

Per i primi quattro mesi dalla data di effettiva decorrenza del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad ARPAV una valutazione ampia e complessiva del servizio reso rispetto a tutte le obbligazioni del contratto.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione dia esito negativo, potrà essere concesso all'Appaltatore, a discrezione di ARPAV, un ulteriore periodo di quattro mesi, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, ARPAV potrà risolvere il contratto con ritenzione della garanzia definitiva prestata. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo per la parte di fornitura correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, ARPAV, previo preavviso di 30 giorni, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, fino a un massimo di 180 giorni. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di rinnovare il contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per una durata pari a 12 mesi.. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 4 - Importo contrattuale
I prezzi convenuti sono quelli unitari proposti dall'Appaltatore con la Dichiarazione di Offerta.
Detti prezzi sono determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle
proprie indagini, alle proprie stime e, fatta salva la clausola di revisione periodica di cui al
successivo art. 10, sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità
facendosi carico di ogni relativo rischio.
L'importo contrattuale per la realizzazione dell'appalto, per la durata di 48 mesi, viene
determinato, IVA esclusa, come segue:
€/ (
e miscele;
€/_ (/) (€), per il servizio di
riordino gas e movimentazione e allacciamento bombole;
€/ (/) (€), per il servizio di
manutenzione ordinaria e correttiva delle reti e degli impianti di distribuzione;

€	prezzo giornata uomo per eventuali interventi di manutenzione extra canone.
Il costo	relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale è
pari a €	0,00 (zero/00).
Pertanto	o, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a €

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

In caso di chiusura di uno o più laboratori, il canone mensile di manutenzione ordinaria e correttiva viene rideterminato sottraendo la quota corrispondente di un terzo del canone complessivo.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresi quelli della sicurezza, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato tecnico. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ARPAV e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ARPAV e/o da terzi.

ARPAV, per lo scarico e carico dei materiali presso la propria sede, metterà a disposizione dell'Appaltatore i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle medesime.

L'Appaltatore dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, ARPAV, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra ARPAV si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di ARPAV, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con ARPAV e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPAV ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARPAV.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 "Trattamento dei dati personali",

l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice della Privacy") e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Reg. 2016/679/UE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. 15-18 e 21 della citata normativa.

ARPAV tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito rispettivamente dai seguenti Capi: I ("Principi"); III ("Diritti dell'interessato"); IV ("Titolare del trattamento e responsabile del trattamento") e V ("Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni Internazionali") del sopra richiamato GDPR con particolare attenzione per quanto riguarda le misure tecniche ed organizzative che debbono essere messe in atto per garantire e dimostrare che il trattamento sia effettuato conformemente alla normativa innanzi citata, anche in riferimento alla pubblicazione sul sito web di ARPAV.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero.

L'Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e, comunque, conformemente al disposto dalla normativa di cui sopra, tra cui l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi oltre al citato Regolamento UE 679/2016 anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare le "Persone autorizzate al trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
- adottare preventive ed adeguate misure tecniche ed organizzative atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'art. 32.

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'ARPAV e/o di terzi. L'Appaltatore si obbliga inoltre a manlevare e mantenere indenne ARPAV da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

A tal fine, l'Appaltatore dichiara di aver stipulato e si impegna fin d'ora a produrre a prima e semplice richiesta la polizza assicurativa, a beneficio di ARPAV e/o di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l'Agenzia, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Appaltatore possa arrecare ad ARPAV, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a Euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del contratto.

Art. 10 - Clausola di revisione periodica del prezzo

I prezzi si intendono immodificabili fatto salvo quanto di seguito riportato.

I prezzi contrattuali potranno essere aggiornati annualmente con riferimento alle variazioni pubblicate dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici, o, in mancanza di tali pubblicazioni, con riferimento alle tabelle pubblicate dall'ISTAT contenenti le variazioni percentuali dell'indice del prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cd. indice FOI).

L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1 comma 511 della L.208/2015 così come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

La variazione del prezzo riconosciuta nella misura corrispondente agli indici di cui al comma 2, costituisce il limite massimo oltre il quale la stazione appaltante non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Art. 11 – Sopravvenuta attivazione Convenzione

Qualora nel corso del contratto sopravvenga una convenzione stipulata a seguito di procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o da Consip Spa inerente il servizio oggetto del presente appalto con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 c.13 Legge 135/2012, le parti attiveranno apposito negoziato, con facoltà per la stazione

appaltante di recedere dal contratto senza l'applicazione di penalità e senza che l'Appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non accetti di ricondurre i propri prezzi e condizioni ai limiti previsti dall'art. 26 c. 3 della L.488/99.

Art. 12 – Subappalto e sub-contratti

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovverd

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
______ alla ditta ______

ARPAV non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del d.lgs.50/2016.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'ARPAV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad ARPAV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di ARPAV, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della l. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In	esecuzione	di	quanto	sopra,	l'Appaltatore	dichiara	che il	proprio	conto	corrent	te dedi	cato è:
			_e cł	ne le	persone	autorizzat	te ad	l opera:	re su	ı di	esso	sono

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge e che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'ARPAV e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Padova.

ARPAV verificherà che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto	e tempestivo adempimento degli	i obblighi contrattuali derivanti dal pre	esente
contratto, l'Appaltato	re ha depositato idonea garanzia	ı dell'importo di €	
(in lettere), resa da	ai sensi dell'art. 103 del Codi	ce, in
favore di ARPAV	,		

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di ARPAV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

In caso di inadempimento a tale obbligo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 25% dell'importo originario alla conclusione di ogni anno dalla decorrenza della fornitura. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 15 - Recesso

ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.

In caso di recesso dell'ARPAV, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita.

Art. 16 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, ovvero in caso di sopravvenuta Convenzione di cui all'art. 11, ARPAV potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ARPAV. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991.

E' fatto altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. 8031803582** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ARPAV al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 18 - Penali

L'Appaltatore riconosce che in caso di inadempimento saranno applicate le penali nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato tecnico. L'Appaltatore riconosce ad ARPAV la compensazione del credito derivante dall'applicazione di penali con quanto dovuto all'Appaltatore, ovvero, in difetto, di avvalersi della garanzia definitiva.

L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 19.

Art. 19 - Risoluzione per inadempimento

ARPAV si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso ARPAV ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- 1. mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ARPAV;
- 2. nei casi di cui ai seguenti articoli: mancato superamento periodo di prova (art. 3) condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 5); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.12); garanzia definitiva (art. 14); divieto di cessione del contratto cessione del credito (art. 17); obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore (art. 25).

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

ARPAV ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, ARPAV potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

ARPAV può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Art. 21 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ARPAV proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, ARPAV ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di

recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice ARPAV interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - Quinto d'obbligo e Varianti

Il presente contratto nel periodo di esecuzione, è soggetto alle seguenti modifiche:

- quantità di gas e tipologia di miscele rispetto a quanto indicato nella "Scheda tecnica prodotti" (Allegato "E");
- eventuali interventi straordinari di manutenzione correttiva extra canone, di cui all'art. 7.2 del Capitolato tecnico.

Le prestazioni eventualmente oggetto di variazioni potranno variare in più o meno, fino a concorrenza di un quinto (20%) del valore del contratto e obbligheranno, ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore, a mantenere gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da ARPAV, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da ARPAV. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile tecnico

ARPAV	individua	quale	Direttore	dell'esecu	zione	del d	contratto	preposto	alla	vigilanza
sull'esecu	zione del n	nedesim	no ed alla v	erifica del	rispetto	o dello	e norme	che regolan	o la :	materia, il
dott./dot	t.ssa		, (te	l	, e-	-mail:).		
Salvo div	erse dispos	sizioni,	ARPAV, d	li norma,	effettue	erà e i	riceverà t	utte le dich	iiaraz	zioni e, in
generale,	le comuni	icazioni	inerenti a	lle attività	tecnic	he de	el contrat	to attravers	so il	Direttore
dell'esecu	zione del c	ontratto).							

Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, di controllare, in accordo con i competenti uffici, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, prima del pagamento di ogni fattura.

Responsabile tecnico individuato dall'Appaltatore che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi è

Art. 24 - Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 102 "Collaudo e verifica di conformità" del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Nel caso in cui, nelle verifiche periodiche effettuate mensilmente, il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore sarà invitato ad apportare tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà

segnalare i provvedimenti adottati. Tali modifiche e correttivi dovranno avvenire entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento della comunicazione di contestazione recapitata tramite posta elettronica certificata.

Eventuali ritardi o mancate effettuazioni delle operazioni correttive richieste comporteranno l'applicazione di penale.

La verifica finale sulla regolarità del servizio reso durante il periodo di vigenza contrattuale, viene effettuata non oltre sei mesi dalla conclusione del contratto, a conclusione della quale verrà rilasciato il Certificato di Verifica di Conformità.

Art. 25 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 4 l'Appaltatore emette fatture con cadenza bimestrale, distinte per le seguenti prestazioni:

- 1) fornitura dei gas con il dettaglio, per ciascun Laboratorio e Dipartimento, degli effettivi consumi del periodo e degli estremi dei Documento Di Trasporto;
- 2) canone servizio di riordino gas, movimentazione e allacciamento bombole;
- 3) canone servizi di manutenzione ordinaria preventiva e correttiva;
- 4) eventuali interventi straordinari non compresi nel canone.

Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso il Servizio Economico Finanziario e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24 35121 Padova Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG n. 8031803582 e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento, mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere.

Agli effetti della fatturazione saranno ammesse al pagamento le tratte attestate dal Direttore dell'esecuzione contrattuale a seguito della verifica di conformità del servizio svolto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, lo stesso non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte in caso di mancata produzione del Documento di cui sopra.

Art. 26 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a) prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale e i mezzi necessari per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto, ivi compresi gli allegati;
- b) garantire la continuità della fornitura assimilata a tutti gli effetti ad un servizio pubblico essenziale erogato dall'ARPAV che non potrà in nessun caso essere sospeso, neanche in caso di scioperi, malattia, ferie del personale impiegato o indisponibilità del mezzo di trasporto, fatte salve cause di forza maggiore riconosciute ed accettate dall'Agenzia;
- c) predisporre tutti gli strumenti, mezzi e metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPAV;
- f) comunicare tempestivamente ad ARPAV, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 19.

L'Appaltore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 27 - Elezioni di domicilio

Agli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede di ______.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante Pec (posta elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:

ARPAV: protocollo@pec.arpav.it

Appltatore: ______

al quale saranno notificati tutti gli atti e le comunicazioni relativi al contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Agenzia ogni variazione del domicilio legale e/o dell'indirizzo PEC indicato nel presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico dello stesso tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito delle comunicazioni.

Art. 28 - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza

Ai sensi dell'art. 26 c.3 bis e 3 ter del D.Lgs.163/2008 viene allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Documento di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI) predisposto da Arpav, cui viene dato l'assenso con sottoscrizione da parte dell'Appaltatore. I costi derivanti da rischio di interferenza sono nulli.

Art. 29 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzione tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPAV una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.

ARPAV si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce ad ARPAV la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 30 - Codice di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento aziendale dell'ARPAV, adottato con Decreto del Commissario Straordinario n. 54 del 01/04/2016, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzino opere in favore dell'Amministrazione

Pertanto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti obblighi previsti dal Codice pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPAV, nella sezione Amministrazione Trasparente.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, ARPAV si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 31 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Padova.

Art. 32 - Forma del contratto, oneri fiscali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 1 del Codice.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario ARPAV sul conto IT 74 T 01030 12134 000001028164 presso la tesoreria del MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Filiale di Padova - Via VIII Febbraio 5, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG n. 8031803582 in adempimento dell'art. 34 d.l.. 179/2012".

Art. 33 - Rinvio

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per ARPAV

Per l'Appaltatore

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente